



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 23/12/2003 n. 19738

Intitolazione:

IN GENERE - Illeciti disciplinari - Manifestazione del pensiero - Esorbitanza dal limite della continenza - Possibilita' - Affermazione - Fattispecie relativa a nota a provvedimento giurisdizionale di modifica di altro provvedimento adottato dall'annotatore.

Massima:

In materia di responsabilita' disciplinare dei magistrati ordinari, la liceita' dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero puo' essere ravvisata soltanto in presenza, fra le altre, della condizione di correttezza dell'espressione, intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in cio' che e' strettamente necessario per soddisfare l'interesse sociale al quale la considerata manifestazione e' finalizzata (Fattispecie relativa ad accertamento di illecito disciplinare, ritenuto incensurabile dalla Cassazione, perche' l'esorbitanza dal limite di correttezza espressiva (cd. continenza) - consistita nella redazione di una nota a provvedimento giurisdizionale, adottato da magistrati dello stesso distretto, con il quale era stato modificato il provvedimento giurisdizionale deliberato da un collegio presieduto dall'annotatore, e nella quale, con comportamento ritenuto scorretto sul piano deontologico per il tono irrispettoso e senza che potesse rilevare la fondatezza delle osservazioni, si era affermato che i giudici del gravame non avevano letto gli atti di causa <<poiche' non e' lecito pensare, in assenza di prova contraria, che..abbiano intenzionalmente voluto alterare la realta' storico processuale>> - era stata correttamente accertata dal giudice disciplinare).

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Svolgimento del processo

Con tempestivo ricorso, la sig.ra (...) impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di I Grado di Imperia l'avviso di liquidazione notificatela il 23 maggio 1994, con il quale l'Ufficio del Registro di Imperia disponeva la revoca delle agevolazioni di cui alla L. n.243/1993 in relazione all'atto a rogito del notaio (...) di Imperia del 25 agosto 1993, con il quale la ricorrente aveva acquistato nel comune di San Remo un appartamento da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare: la motivazione della revoca era fondata sulla circostanza che al momento dell'acquisto la contribuente era proprietaria di una quota pari alla meta' di un altro appartamento nel medesimo comune. A sostegno dell'impugnazione la contribuente deduceva che l'appartamento di cui possedeva la quota era, per le ridotte dimensioni e per il fatto di essere locato a terzi, inidoneo ad essere destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare composto di cinque persone.

La Commissione adita, con sentenza n. 60/01/95 del 30 gennaio 1995, depositata il primo marzo 1995, accoglieva il ricorso ritenendo coerente con la ratio delle disposizioni agevolative il valutare rilevante ai fini dell'agevolazione fiscale l'idoneita' anche soggettiva dell'immobile a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare dell'acquirente. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio.

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 24 marzo 1999, l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione con unico motivo. La contribuente non si e' costituita.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione dell'art. 1, D.L. n. 16/1993, come modificato dalla L. n. 75/1993, nonché "erroneità" della motivazione su un punto decisivo della controversia". Ad avviso dell'Amministrazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, per definire il "concetto di idoneità abitativa" cui è collegato il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, non è possibile fare riferimento a parametri di ordine soggettivo, ma solo a parametri di ordine oggettivo: quel che occorre verificare è che l'immobile di cui si tratta sia catastalmente classificato nella categoria "A" e risponda, quindi, ai requisiti tecnici e di autonomia funzionale che qualificano l'immobile stesso come idoneo all'uso abitativo.

Il motivo non è fondato. L'Amministrazione non sembra affermare che il possesso da parte della contribuente (di una quota) di un altro appartamento nello stesso comune sia di per sé ragione ostativa al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui è causa: e a ben vedere l'Amministrazione nemmeno contesta che l'immobile già posseduto (in proprietà) dalla contribuente non fosse idoneo, sotto il profilo soggettivo, a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare della contribuente medesima, né oppone in proposito una eventuale mancata dimostrazione di tale, inidoneità. La contestazione dell'Amministrazione concerne esclusivamente il fatto che la "idoneità abitativa" dell'immobile già posseduto dalla contribuente debba essere determinata, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, solo oggettivamente, verificando la classificazione catastale attribuita all'immobile stesso.

Ma l'assunto dell'Amministrazione è già stato ritenuto non divisibile da parte della giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Infatti, proprio con riferimento all'agevolazione prevista dal D.L. n. 155/1993, della quale era stata chiesta l'applicazione nel caso di specie, questa Suprema Corte ha ritenuto che tale normativa "consentiva l'estensione delle agevolazioni di cui trattasi anche a favore di chi acquistasse un alloggio trovandosi nel possesso di un'altra casa che, per qualsiasi ragione, fosse riscontrata inidonea alla sua abitazione, senza distinguere tra i motivi di siffatta inidoneità quelli di natura oggettiva, derivanti da cause materiali o giuridiche d'inabilità, da quelli di natura soggettiva, in quanto legati all'inadeguatezza dell'immobile posseduto a soddisfare in concreto le esigenze abitative del compratore in ragione delle sue dimensioni, caratteristiche qualitative, ecc..." (Cass. n. 2418/2003; cfr. anche Cass. n. 7505/2001 che sembra considerare le modeste dimensioni dell'alloggio già posseduto come requisito rilevante ai fini del giudizio sulla idoneità dello stesso a soddisfare le esigenze abitative del compratore dell'immobile per il quale si richiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge).

Le medesime affermazioni si riscontrano nella giurisprudenza di questa Suprema Corte con riferimento all'art.1, D.L. n. 16/1993, come modificato dalla L. n.75/1993, della cui violazione l'Amministrazione si lamenta nel ricorso in esame: anche alla luce della disposizione di cui alla ora richiamata normativa, che peraltro contiene una previsione identica a quella dell'art. 16, D.L. n. 155/1993, è stato affermato che la agevolazione spetta anche a chi "acquista un alloggio, trovandosi nel possesso di altra casa che, per qualsiasi ragione, sociale o tecnica, sia riscontrata inidonea, o sia in qualsiasi modo, inadeguata, ad esempio, per dimensioni, caratteristiche qualitative, ecc., a soddisfare le sue esigenze abitative" (Cass. n. 8771/2000).

Peraltro, si può parlare in proposito di orientamento consolidato (cfr. Cass. n.4622/2003), che risale perfino alle modalità applicative della L. n. 168/1982 con riferimento alla quale è stato affermato che "il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste ove il soggetto non possieda un alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non assume rilievo la proprietà di un, altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che esso non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze" (Cass. n. 6476/1996; cfr. anche Cass. n. 7686/2002, secondo la quale "la possidenza di un altro alloggio non osta alla fruizione dei benefici medesimi, qualora esso, pur munito di destinazione abitativa, sia inidoneo, per caratteristiche e dimensioni, ad offrire effettiva abitazione al compratore ed alla sua

famiglia").

Pertanto, alla luce delle surriportate considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. In ragione della mancata costituzione della contribuente non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso.